

**TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA**

e

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA**

**PROPOSTA DI PROTOCOLLO**

**IN TEMA DI SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE NECESSARIE PER LA PROLE**

**nei procedimenti di separazione, divorzio, cessazione degli effetti civili, modifica delle condizioni degli stessi procedimenti, nonché nei procedimenti di cui all'art. 337 ter cod. civ.**

Il dovere di mantenere i figli trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non nel tipo di legame sentimentale e giuridico sussistente tra i genitori. Nei casi di crisi familiari tali doveri persistono ed il loro adempimento deve essere ancor meglio garantito, onde evitare che proprio sulla prole, a causa dell'interruzione del rapporto sentimentale tra le due figure genitoriali, si riversino una serie di conseguenze negative e pregiudizievoli per la stessa.

La premessa da cui muove il presente protocollo è, dunque, quella di tutelare il diritto della prole ad essere mantenuta, riducendo in via preventiva il contenzioso tra i genitori che si riverbera negativamente sul diritto dei figli ad essere mantenuti. L'obiettivo è quello di prevedere un assegno di mantenimento, voce certa nel *quando* e nel *quantum* e comunque immediatamente azionabile in via esecutiva, il più possibile comprensivo di voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza anche al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del *budget* di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al co-obbligato e di possibile conflitto.

In quest'ottica la determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto di quelle che già erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa che le parti hanno l'onere di esporre con il maggior dettaglio possibile nei rispettivi atti introduttivi.



Al di fuori di queste vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel *quantum* ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto consequenziali scelte già concordate tra i coniugi, oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinata al consenso di entrambi i genitori.

**Spese comprese nell'assegno di mantenimento:** vitto, abbigliamento, contributo per la spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; apre scuola, doposcuola e baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere/barbiere, etc.).

**Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,** suddivise nelle seguenti categorie:

*Scolastiche:* iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;

*Spese di natura ludica o parascolastica:* corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (motociclo, mini-car);

*Spese sportive:* attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;

*Spese medico sanitarie:* spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, spese mediche e di degenza per



interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

**Spese straordinarie "obbligatorie"**, per le quali non è richiesta la previa concertazione:

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il servizio sanitario nazionale in difetto di accordo sulla terapia con uno specialista privato, spese di bollo di assicurazione per il mezzo di trasporto.

#### Regole per il rimborso

Il genitore che intenda richiedere il rimborso delle spese sostenute rientranti nella categoria delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, al fine dell'accoglimento della domanda ha l'onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l'altro genitore, al fine di ottenere il consenso alla spesa. L'assenza di qualsiasi consultazione dell'altro genitore esclude che quest'ultimo possa essere solo richiamato per effettuare parte dell'esborso straordinario che ne consegue.

Sarà presunto il consenso del genitore ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto non manifesti, nella medesima forma, e motivatamente, il proprio dissenso entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.

#### In linea generale

- l'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari, corrisposti dall'Inps), disciplinato dalla legge n. 151 del 1978, spetta al coniuge affidatario del figlio minore. Nel caso di affidamento condiviso entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'assegno in questione, e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno spetta al genitore convivente con i figli poiché la c.d. vivenza a carico costituisce il presupposto



- della prestazione assistenziale. Nella determinazione dell'assegno di mantenimento che viene posto a carico del genitore non collocatario percettore dell'assegno per il nucleo familiare (generalmente in busta paga), andrà, pertanto, sempre specificato se l'assegno di mantenimento sia o meno comprensivo dell'assegno per il nucleo familiare;
- eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
- la detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata ad entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
- le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori;
- sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.

Foggia, 18 marzo 2016.

Presidente Tribunale di Foggia  
(Presidente Sezione Famiglia)

Dott. Costanzo Mario Cea

Consiglio Ordine Avvocati Foggia

Il Presidente

Avv. Stefano Pio Foglia